

Audizione Commissione Lavori pubblici, comunicazioni

A seguito di quanto emerso nel corso dell'audizione dell'**Istituto Superiore Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione** dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 294, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, **in scadenza il 12 giugno 2016**,

al fine di corrispondere alle molte domande poste che investivano più campi tecnici e regolamentari, come richiesto dalla Presidenza della Commissione nel corso dell'audizione, si riportano alcune informazioni a chiarimento ed integrazione di quanto esposto.

Per maggior comprensibilità, alcune problematiche emerse durante la discussione sono state accorpate per congruenza logica e per favorire una spiegazione più organica.

Questione 1

É riferita:

- al dubbio **sulla vastità della portata della direttiva** che spazia da beni di bassissimo costo (es. semplice telecomando apri-cancello) a prodotti di alta tecnologia (es. stazioni radio-base) nonché di alto valore commerciale e impatto sociale (es. telefoni cellulari, apparati indossabili).
- all'aspetto **dell'utilizzo degli apparati radio** e della possibilità di inserire prescrizioni su *“come deve essere fatto”* e *“come deve essere utilizzato”* il dispositivo.

In merito, si sottolinea che la direttiva 2014/53/UE (nota come direttiva RED da Radio Equipment Directive), regola la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione.

Le prescrizioni a cui devono conformarsi i prodotti radio sono riportate nell'articolo 3 e riguardano:

- la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni;
- un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica;
- l'utilizzazione efficace dello spettro radio e supportarne l'uso efficiente.

Sulla base dei suddetti requisiti, la direttiva, ed ovviamente lo schema di ddl di recepimento, tutelano il cittadino e le sue proprietà in maniera assolutamente proporzionata allo scopo.

Come in tutta la regolamentazione inerente la libera circolazione dei beni, la direttiva considera ottemperati i requisiti essenziali di cui sopra, se il prodotto oggetto della valutazione è realizzato in modo da risultare conforme a specifici standard armonizzati che vengono regolarmente pubblicati sulla gazzetta ufficiale. Procedure di analogo portata esistono in assenza di standard armonizzati.

La formula giuridica adoperata per la produzione di direttive inerenti l'immissione sul mercato di beni è tale per cui i requisiti essenziali, prescritti in termini generici, vengono specializzati, in maniera proporzionata al rischio, in una serie di norme specifiche per i singoli prodotti tipo.

In questo modo, ad esempio, al requisito essenziale relativo alla salute delle persone, corrisponderanno limiti e modalità di misura profondamente diversi per differenti tipologie di prodotti quali telecomandi, telefonini, stazioni radio-base.

Lo stesso criterio si applica per la compatibilità elettromagnetica (secondo il principio “non arrecare interferenze” ed “essere sufficientemente immune da interferenze”) e la corretta utilizzazione dello spettro radio (secondo il principio “utilizzare lo spettro assegnato entro limiti e modalità prescritti”).

La mancata rispondenza ai requisiti essenziali è oggetto di sanzione.

In merito ad eventuali prescrizioni su “*come deve essere fatto*” e “*come deve essere utilizzato*” il dispositivo, la direttiva, e naturalmente lo schema di ddl di recepimento, sono estremamente chiari.

La direttiva nel prescrivere i requisiti essenziali pone rigorosi limiti ai margini di manovra del produttore, il quale non ha alcun grado di libertà se non di natura strettamente legata al mercato.

Infatti la direttiva, e di conseguenza il ddl in esame, sulla base dell’esperienza accumulata dal 1999 ad oggi con la precedente regolamentazione, prescrive rigidamente al costruttore di indicare in modo esaustivo all’utente le reali condizioni di esercizio previste per il prodotto, e di verificare l’aderenza ai requisiti essenziali del dispositivo in tutte le possibili reali condizioni di esercizio.

Questo elemento di chiarezza nasce dal regolamento 765/2008 che impone regole chiare in materia, ed ha richiesto la necessaria revisione di tutte le direttive che si riconoscono in questo contesto regolamentare.

La mancata corresponsione agli obblighi di informazione è oggetto di sanzione.

Questione 2

É riferita:

- ai **grandi impianti**
- alle condizioni per la **messa in esercizio**

Al riguardo preme ribadire che la direttiva disciplina l’immissione sul mercato dei singoli prodotti radio.

Il cattivo uso degli apparati o la collocazione di più prodotti in modo da causare possibili effetti cumulativi (ad esempio stazioni radio-base, stazioni FM, popolazione di apparati wifi,) **sono fuori dallo scopo della direttiva** e la materia è ben disciplinata da altra legislazione.

Per il singolo prodotto è garantito il rispetto dei limiti di legge se operante nelle condizioni di installazione definite dal costruttore (dal semplice wifi al complesso radio-trasmittitore).

La mancata informativa all’utente delle condizioni di installazione rientra negli oneri di informazione a carico del costruttore ed è oggetto di sanzione.

Questione 3

É riferita alla esplicita richiesta inerente l’utilizzo dei **telefonini e la loro pericolosità**

Nel caso specifico, tra i vari requisiti essenziali, quello inerente la salute rimanda a norme specifiche che prescrivono condizioni di esercizio e limiti di emissione tali per cui non vengano superati i limiti di soglia di assorbimento definiti per il corpo umano.

La direttiva è ben chiara in merito e le norme di settore sono altrettanto ben esplicitate.

Tali norme vengono regolarmente aggiornate, per effetto della direttiva e su mandato della Commissione Europea, in funzione delle nuove tecnologie che offre il mercato.

A puro titolo informativo si annota che proprio in queste settimane viene posta in essere un'azione per l'aggiornamento della norma sull'emissione dei campi elettromagnetici emessi dai cellulari o apparati simili per una maggiore salvaguardia del consumatore.

Il ddl in esame considera da sanzionare il costruttore che non ottempera agli obblighi di informazione. Tra questi vi è esplicitamente l'onere di fornire all'utente le dovute informazioni sulle corrette condizioni di utilizzo del prodotto.

Questione 4

E' riferita alla questione delle interferenze con la **radionavigazione aeronautica**

La direttiva già prescrive la rispondenza a requisiti che impediscono interferenze, e lo schema di ddl di recepimento prevede chiare sanzioni in proposito.

Uno dei requisiti essenziali della direttiva RED è infatti inerente alla corretta utilizzazione dello spettro radio, e si concretizza con norme specifiche peraltro già in vigore nell'attuale quadro normativo.

Il mancato rispetto da parte del costruttore di tale requisito è **considerato dal ddl come comportamento da sanzionare.**

Per quanto riguarda il servizio invece, occorre fare riferimento alla regolamentazione di settore che già disciplinano la materia.

Questione 5

E' riferita all'allargamento della portata della direttiva ai **ricevitori TV**

Questa novità è considerata positivamente in quanto porterà all'immissione sul mercato di prodotti che, per conformarsi alla direttiva, dovranno rispondere a **prescrizioni anche sul ricevitore TV.**

Questo requisito avrà come conseguenza la presenza sul mercato di prodotti migliori.

Il transitorio aiuterà i costruttori ad assorbire il peso delle nuove disposizioni.

Si precisa che le prescrizioni sul ricevitore TV comporteranno benefici per il consumatore senza oneri a carico degli impianti di distribuzione.

CONCLUSIONI

Il ddl recepisce una direttiva che già di per sé rappresenta una regolamentazione che migliora nettamente il quadro precedente ed appare in linea con le esigenze del momento.

Rispetto alla normativa vigente si evidenzia infatti che **la direttiva RED individua in modo puntuale gli attori** sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori economici (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore) sia per quanto attiene alla messa in servizio e l'uso, cioè installatori e utilizzatori finali.

La direttiva stabilisce inoltre con maggior chiarezza le procedure che deve seguire il fabbricante al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali, precisando che debbono essere tenute in debito conto tutte le condizioni di funzionamento, tutte le possibili configurazioni e, per quanto concerne la sicurezza elettrica, i rischi ragionevolmente prevedibili.

Come diretta conseguenza della definizione puntuale degli obblighi dei soggetti interessati e delle condizioni d'uso dei prodotti, **il decreto disciplina le sanzioni le quali sono graduate in funzione della gravità della violazione.**

Il recepimento della direttiva RED consente al Paese un miglior monitoraggio del mercato e la **salvaguardia dei costruttori scrupolosi.**

Il recepimento di tale strumento regolamentare che tiene conto delle diverse condizioni al contorno in termini di salute, sicurezza, utilizzazione dello spettro radio e degli oneri a carico dei diversi soggetti, rappresenta sicuramente un ottimo strumento di verifica e controllo.

Infine, si ritiene che un sistema di premialità per gli operatori economici virtuosi sia da individuarsi nelle operazioni di sorveglianza sul mercato affinché a chi non si attiene alla normativa non sia consentito di operare.

Lo schema di ddl si presta a tale scopo perché, rispetto al regime in via di abrogazione, consente di individuare dettagliatamente le responsabilità in capo ai diversi operatori commerciali, e di classificare qualitativamente e quantitativamente con rigore i vari comportamenti sanzionabili.

Non si rinvergono elementi di miglioramento o di ulteriore chiarimento allo schema di ddl da dover proporre.